



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIARDINO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL SOLE	BRIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GABRIELI	GASPARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1764/12
depositato il 12/06/2012

- avverso la sentenza n. 128/4/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
BRINDISI
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 07/1T/003876/000/P002 REGISTRO 2007

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1764/12

UDIENZA DEL

01/07/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

2580 /2016

PRONUNCIATA IL:

01 LUG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 OTT. 2016

Il Segretario

Maria Grazia Tornese

Infatti, il contribuente censura la impugnata sentenza per aver errato nel ritenere inapplicabile alla fattispecie, per effetto della sopravvenuta normativa di cui al DL. N. 223/2006, il previgente regime agevolativo, ai fini delle imposte di registro, catastali e di trascrizione, assumendo che l'art. 66, lett. c) del D.L. n. 331/93, che la detta agevolazione prevede in favore delle Società Cooperative edilizie di abitazione, costituisce "*lex specialis*" e, come tale, "*derogat generali*".

Il contenzioso, dunque, attiene sostanzialmente all'applicabilità o meno, nel caso, della disposizione agevolativa prevista dal richiamato art. 66, comma 6 bis, del D.L. 331/93, in forza del quale l'assegnazione dell'alloggio al socio di una cooperativa edilizia sconta il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Questo Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa, avuto riguardo al carattere di specialità della disciplina contenuta nel D.L. 331/93 rispetto a quella approntata, in via generale, dai sopravvenuti D.L. n. 223/2006.

E' noto, invero, che le Società Cooperative, sono da sempre considerate, all'interno del nostro ordinamento giuridico, soggetti economici "atipici" in ragione della funzione sociale che la nostra Costituzione (art. 45) riconosce alla "cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". Lo scopo mutualistico che caratterizza le Società Cooperative in generale è quello "di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato".

In questa prospettiva "teleologica" s'inquadra e si giustifica il sistema normativo fiscale di favore per le dette Società Cooperative, volto a promuovere e incrementare il carattere mutualistico e le finalità solidaristiche di cui al richiamato art. 45 C.

Da tale premessa discende, ad avviso di questo Collegio, che il regime agevolativo previsto dall'art. 66, 6° comma bis, lettera c) del D.L. 30/08/1993 n. 331, convertito dalla legge 29/10/1993 n. 426, in base al quale, per le Società Cooperative edilizie di abitazione....."gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati", siccome volto a facilitare l'accesso casa attraverso costi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, è tutt'ora vigente e continua ad essere applicabile nei casi di assegnazione di alloggio al socio, come quello di specie, a nulla rilevando la sopravvenienza del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, che ha inteso disciplinare il regime IVA nei confronti delle imprese costruttrici in generale e non anche quello agevolativo (previsto dal più volte citato art. 66 D.L. 331/93), in favore delle Società Cooperative di edilizia abitativa nei cui confronti, pertanto e in assenza di abrogazione espressa, (pre)valgono le leggi speciali secondo il chiaro disposto dell'art. 2520 c.c. a mente del quale : "Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili".

Diversamente opinando, e cioè estendendo il nuovo regime IVA introdotto dal D.L. 223/2006 anche alle Società Cooperative, significherebbe prefigurare condizioni di parità fra imprese costruttrici che, sebbene lodevole sotto il profilo della concorrenza, tuttavia, male

si attaglierebbe alle finalità mutualistiche e senza scopo di lucro, perseguite/perseguibili dalle Società Cooperative.

Per tali motivi la Commissione accoglie l'appello, con compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio, attesa la incertezza interpretativa della sopravvenuta normativa in subiecta materia.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello come proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di liquidazione impugnato. Spese compensate.


Lecce, 01 luglio 2015

Il Giudice Estensore



(Brizio DEL SOLE)

Il Presidente



(Francesco GIARDINO)

www.commercialistatelematico.com

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 1812/12, depositato il 14/06/2012, il Sig. _____,

impugnava, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, l'avviso di liquidazione emesso dall'**Agenzia delle Entrate**, notificato in data 28/03/2009, con il quale applicava l'imposta di registro proporzionale negando l'agevolazione fiscale di cui all'art. 66, comma 6,bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1993, n. 427, che prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti, i documenti ed i registri relativi alle operazioni di cui agli statuti delle cooperative stesse.

Chiedeva, pertanto, l'applicazione delle agevolazioni richieste con l'annullamento dell'avviso di liquidazione.

Si costituiva l'Ufficio sostenendo la correttezza del proprio operato e ne chiedeva il rigetto.

Con decisione n. 128/4/11, depositata il 24 giugno 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava il ricorso, compensando le spese tra le parti.

Il sig. _____ in data 12/06/2012, impugnava tale decisione chiedendone la riforma.

OSSERVA

L'appello del sig. _____ è fondato e, pertanto, merita l'accoglimento.